

**MODELLO**  
**di Organizzazione,**  
**Gestione e Controllo**  
ex D.Lgs. 231/01  
Parte Generale

**Marzo 2022**

*Approvato il 19/7/2022  
dal Consiglio di Amministrazione  
disponibile nell'intranet aziendale  
e sul sito internet [www.altecspace.it](http://www.altecspace.it)*



**Aerospace Logistics Technology Engineering Company S.p.A.**

# INDICE

## 1) Il Decreto Legislativo 231/01

- 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli enti
- 1.2 I reati presupposto
- 1.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "**Modello**") quale esimente della responsabilità organizzativa

## 2) L'Adozione del Modello in Aerospace Logistics Technology Engineering Company S.p.A. (di seguito "**ALTEC**" o "**Società**")

- 2.1 Descrizione sintetica delle attività di ALTEC
- 2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello
- 2.3 Scopo e principi base del Modello
- 2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale
- 2.5 Approvazione e adozione del Modello
- 2.6 Modifiche e integrazione del Modello

## 3) L'Organismo di Vigilanza

- 3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2 Cause di ineleggibilità e incompatibilità
- 3.3 Cessazione dall'incarico
- 3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 3.5 Attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali
- 3.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.7 Validità delle deliberazioni

## 4) Le fattispecie di reato

- 4.1 Reati previsti dal Codice Penale contro la Pubblica Amministrazione
- 4.2 Altre fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

## 5) La diffusione del Modello

- 5.1 Formazione del personale e diffusione del contesto aziendale
- 5.2 Informativa ai collaboratori esterni

## 6) Il Sistema Disciplinare

- 6.1 Principi generali
- 6.2 Provvedimenti sanzionatori per i quadri e gli impiegati
- 6.3 Misure nei confronti dei dirigenti
- 6.4 Procedimento sanzionatorio.

## 7) Le altre misure di tutela

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

7.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

8) La Legge 179 del 30.11.2017 c.d. WHISTLEBLOWING

8.1 PARTE GENERALE (Sistema disciplinare)

8.2 PARTE SPECIALE (Flussi informativi)

## 1) Il Decreto Legislativo 231/01

### 1.1 Il regime della responsabilità organizzativa degli Enti.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito anche il **“Decreto”**) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa a carico degli enti forniti di responsabilità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito anche **“Ente”** o **“Enti”**) per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli Enti con l’irrogazione di sanzioni, conseguente all’accertamento di determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi Enti da parte di:

- persone incaricate di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell’ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili agli Enti. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l’estensione di tutte le garanzie previste per l’imputato anche all’Ente, fa sì che si possa, in sostanza, parlare di responsabilità penale degli Enti.

Le sanzioni applicabili agli Enti, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo ai medesimi di uno dei reati per i quali è prevista l’applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, non inferiori a 100 e non superiori a 1000, per un importo minimo di euro 258,23 a un massimo di euro 1.549,57.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, dell’attività svolta dall’Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Il tipo e la durata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Decreto prevede, inoltre, uno specifico reato riferito all'eventuale inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'Ente, ossia la trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure (art. 23). Ove tale reato sia commesso da un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, il Decreto prevede una concorrente responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese, di giustizia, sanzione pecuniaria).

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

### 1.2 I Reati Presupposto

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli Enti (o "reati presupposto"), nel testo originario del Decreto, erano circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto di seguito sinteticamente richiamati:

- Art. 24 *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"* che considera i delitti di cui agli articoli 316-bis (*"Malversazione a danno dello Stato"*), 316-ter (*"Indennità percezione di erogazioni pubbliche"*), 640, comma 2, n. 1 (*"Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico"*), 640-bis (*"Truffa aggravata per il conseguimento di*

*erogazioni pubbliche”) e 640-ter (“Frode informatica”) se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del c.p.”.*

*Art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” che considera i delitti di cui agli articoli 317 (“Concussione”), 318 (“Corruzione”), 319 (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”), 319-ter, comma 1, (“Corruzione in atti giudiziari”), 319-quater (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”), 321 (“Pene per il corruttore”), e 322 (“Istigazione alla corruzione”) del Codice Penale”.*

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte da successive norme, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La Legge n. 409/2001 ha introdotto l’art. 25-*bis* del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

Il D.lgs. n. 61/2002 ha introdotto l’art. 25-*ter* del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizioni di utili e riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull’assemblea dei soci, l’aggiotaggio, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

3) Legge 14 gennaio 2003, n.7

La Legge n. 7/2003 ha introdotto l’art. 25-*quater* del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La Legge n. 228/2003 ha introdotto l’art. 25-*quinquies* del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l’acquisto e l’alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La Legge n. 62/2005 (cd. “Legge Comunitaria 2004”) ha introdotto l’art. 25-*sexies* del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in “abusi di mercato”: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”) l’art. 187-*quinquies*, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell’ente, allorché l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato non assumano rilevanza penale, ma degradino ad illeciti amministrativi.

6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La Legge n. 262/2005 (cd. “Legge sul Risparmio”) ha integrato il preesistente art. 25-*ter* del Decreto, includendo nel suo novero l’ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La Legge n. 7/2006 ha introdotto l’art 25-*quater*<sup>1</sup> del Decreto (successivo all’art. 25-*quater* e precedente all’art. 25-*quinquies*), riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell’art 583 *bis* del Codice Penale).

8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata, qualora assumano tutti i connotati di “transnazionalità”, e cioè:

- a) pena massima non inferiore a 4 anni;
- b) coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- c) alternativamente:
  - internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
  - commissione del reato in uno Stato con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato o produzione di effetti sostanziali in un altro Stato.

9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La Legge n. 123/2007 ha introdotto l’art. 25-*septies* del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il D.lgs. n. 231/2007 (“Normativa Antiriciclaggio”) ha introdotto l’art. 25-*octies* del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.

11) Legge 18 marzo 2008, n. 48

La Legge n. 48/2008 ha introdotto l’art. 24-*bis* del Decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

12) Legge 15 luglio 2009, n. 94

La Legge n. 94/2009 ha introdotto l’art 24-*ter* del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006), ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti sub 8), oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) Legge 23 luglio 2009, n. 99

La Legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25-*bis* del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel Decreto.

L'art 25-*bis* emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

L'art 25-*bis* 1, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.

L'art 25-*novies*, anch'esso introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

14) Legge 3 agosto 2009, n. 116

La Legge n. 116/2009 ha introdotto l'art. 25-*novies* del Decreto, che annovera - tra i reati presupposto - l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla Legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati sub 8).

15) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il D. Lgs. n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l'art. 25-*undecies*, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali.

Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento penale italiano due nuove figure di reato (art. 727-*bis* e art. 733-*bis* c.p.), alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

16) Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-*duodecies* del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'articolo 22, comma 12-*bis* D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

17) Legge 6 novembre 2012, n. 190





La Legge n. 190/2012, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25 del Decreto, ha integrato lo stesso con il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-*quater* c.p.) e ha introdotto nell'art. 25-*ter* il reato di "corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

18) Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 24

Il Decreto Legislativo n. 24/2014 "attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione ed alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI" ha apportato delle modifiche all'art. 600 c.p. ed ha sostituito l'art. 601 c.p. entrambi richiamati nell'art. 25-*quinquies* – delitti contro la personalità individuale

19) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha introdotto nell'art. 25-*quinquies* del Decreto il reato di "adescamento di minorenni", previsto dall'art. 609-*undecies* c.p.

20) Legge 17 aprile 2014, n. 62

La Legge n. 62/2014 "modifica dell'art. 416-*ter* del Codice Penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso" ha sostituito l'art. 416-*ter* del codice penale, che rientra tra le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*ter* del Decreto – delitti di criminalità organizzata.

21) Legge 15 dicembre 2014, n. 186

La Legge 186/2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di antiriciclaggio" ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio. (art. 648-*ter*, I, c.p.) nell'art. 25-*octies* del Decreto, che diviene così rubricato "ricettazione, riciclaggio ed impiego del denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

22) Legge 22 maggio 2015, n. 68

La legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'art. 25-*undecies* del Decreto – Reati Ambientali – le seguenti fattispecie di reato:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis*);
- disastro ambientale (art. 452-*quater*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies*).

23) Legge 27 maggio 2015, n. 69

La legge 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" oltre a modificare alcuni reati del Codice Penale, con specifico riferimento all'art. 25-*ter* – Reati Societari – del Decreto, ha:

- sostituito la fattispecie di reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.;
- introdotto il nuovo art. 2621-*bis* c.c. – fatti di lieve entità;

- sostituito il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori di cui all'art. 2622 c.c. con il nuovo *"False comunicazioni sociali delle società quotate"*.

24) Legge 29 ottobre 2016 n. 199

La legge 199/2016 *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"* disponendo la modifica dell'art 603-bis del c.p. e con specifico riferimento all'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a), del Decreto, ha inserito, tra i delitti contro la personalità individuale, il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

25) Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38,

Il Decreto Legislativo 38/2017 recante *"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"* ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis e con specifico riferimento all'articolo 25-*ter* del Decreto, ha modificato le sanzioni di cui al Decreto.

26) Legge 20 novembre 2017, n. 167

La Legge 20 novembre 2017 n. 167 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017"* ha disposto l'introduzione nel D. Lgs. n. 231/01 dell'art. 25 *terdecies* *"Razzismo e xenofobia"* di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-*bis* del Codice Penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)..

27) Legge 30 novembre 2017, n. 179

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, ha disposto l'introduzione dei commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* nell'art. 6 del Decreto estendendo anche al settore privato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

28) Decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21.

Il decreto n. 21/2018 *"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"* ha integrato l'art. 25- *terdecies* del Decreto, già introdotto con la Legge n. 167/2017, con la seguente fattispecie di reato *"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa"* di cui all'art. 604-bis c.p..

29) Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 107

Il decreto n. 107/2018 *"Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e*

le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE” ha modificato gli artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/98 relativi agli abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto) prevedendo la rilevanza penale della fattispecie della “manipolazione del mercato”.

30) Legge 9 gennaio 2019, n. 3

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, ha disposto con la modifica dell’art. 25, comma 1, l’introduzione nel Decreto del reato di “Traffico di influenze illecite” il quale è teso a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell’opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

32) Legge 3 maggio 2019, n. 39

La Legge 3 maggio 2019 n. 39 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive” ha disposto l’introduzione nel Decreto dell’art. 25-*quaterdecies* “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” che prevede i reati di “frode in competizioni sportive e l’ “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

33) Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha disposto l’introduzione dell’art. 25-*quinquesdecies* “Reati tributari” nel Decreto. In particolare, tale articolo, nella sua formulazione originaria, richiamava i seguenti reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 *bis* D. Lgs. n. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 *ter* D. Lgs. N. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

34) Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, in vigore dal 30 luglio 2020, ha modificato gli artt. 24, 25 e 25-*quinquesdecies* del Decreto. In particolare, all’interno dell’art. 24 del Decreto sono stati inseriti i reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898). All’interno

dell'art. 25 del Decreto sono stati introdotti i reati di peculato, limitatamente al primo comma (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso di ufficio (art. 323 c.p.). In relazione a tali fattispecie si precisa che l'ente potrà essere ritenuto responsabile solo ove il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. All'interno dell'art. 25-*quinguesdecies* del Decreto, sono stati introdotti ulteriori reati previsti nel D. Lgs. 74/2000, di seguito riportati, che rilevano solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* "Contrabbando" nel Decreto, richiamando gli illeciti previsti dal DPR n. 43/1973 (Testo Unico Doganale).

#### 35) Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" è intervenuto introducendo all'interno del Codice Penale il nuovo delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.) e riformulando il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.) e il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-*ter* c.p.. Con riferimento al Decreto ha introdotto il nuovo art. 24-*octies* ampliando il catalogo dei reati presupposto.

#### 36) Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" ha riformulato i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) invero già incluse nel catalogo dei reati presupposto all'Art. 25-*octies* del Decreto.

#### 37) Legge 23 dicembre 2021, n.238

Legge 23 dicembre, 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020." ha riformulato il delitto di " Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici" (Art. 615-*quater* c.p.), il delitto di "Detenzione,

diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (Art. 615-*quinquies* c.p.), il delitto di “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” (Art. 617-*quater* c.p.), il delitto di “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche” (Art. 617-*quinquies* c.p.), contemplati all’interno dell’art. 24-*bis* del Decreto. Sono stati riformulati anche il delitto di “Detenzione o accesso a materiale pornografico” (Art. 600-*quater* c.p.) e il delitto di “Adescamento di minorenni” (Art. 609-*undecies* c.p.), contemplati dall’art. 25-*quinquies* del Decreto. Infine, è stato riformulato il delitto di Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF) contemplato dall’Art. 25-*sexies* del Decreto.

### 38) Decreto Legge 25.02.22, n.13

Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 “*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*”, *rectius* l’articolo 2 rubricato “*Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*” ha esteso la descrizione della condotta che integra gli estremi del reato di malversazione di cui all’art. 316 bis c.p., ora rubricato “malversazione di erogazioni pubbliche”, e del reato di cui all’art. 316-ter c.p., ora rubricato “indebita percezione di erogazioni pubbliche”; ha, inoltre, ampliato l’oggetto del reato di cui all’art. 640 bis c.p. “*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*” mediante inserimento delle sovvenzioni oltre ai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni, contemplati dall’Art. 24 del Decreto.

### 39) Legge 9 marzo 2022, n. 22

Legge 9 marzo 2022 n. 22 recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” introduce all’interno del Decreto due ulteriori articoli: 1) l’art. 25-*septiesdecies* “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e l’art. 25-*duodevicies* “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”. Nel primo sono richiamati i reati di “*furto di beni culturali*” (art. 518-bis c.p.), “*appropriazione indebita di beni culturali*” (art. 518-ter c.p.), “*ricettazione di beni culturali*” (art. 518-*quater* c.p.), “*falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*” (art. 518-*octies* c.p.), “*violazioni in materia di alienazione di beni culturali*” (art. 518-*novies* c.p.), “*importazione illecita di beni culturali*” (art. 518-*decies* c.p.), “*uscita o esportazione illecite di beni culturali*” (art. 518-*undecies* c.p.), “*distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*” (art. 518-*duodecies* c.p.), “*contraffazione di opere d’arte*” (art. 518-*quaterdecies* c.p.). Nell’art. 25-*duodevicies* sono, invece, richiamati i reati di “*riciclaggio di beni culturali*” (art. 518-*sexies* c.p.) e “*devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” (art. 518-*terdecies* c.p.).

### 1.3 L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa.

Il Decreto si applica ai reati commessi da:

- soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo dell'Ente;
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell'Ente per cui agiscono.

**Condizione essenziale perché la società sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.**

ALTEC, perciò, risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della Società, sia che si riveli comunque vantaggioso per la stessa. In quest'ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità della Società resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello della Società.

Il Decreto, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità della Società nel caso in cui la medesima dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo, di cui al punto 2) che precede.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## **2) L'Adozione del Modello in Aerospace Logistics Technology Engineering Company S.p.A..**

## 2.1 Descrizione sintetica delle attività di ALTEC e genesi del Modello.

L'oggetto sociale consiste nelle seguenti attività:

- la fornitura di servizi di supporto ingegneristico e logistico alle operazioni ed alla utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e di altre infrastrutture orbitali in favore dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) nonché di altre agenzie spaziali, enti pubblici, comunità scientifiche, industrie nazionali ed estere ed altri soggetti privati. In tale ambito si intendono compresi anche i servizi relativi ad archiviazione, processamento e distribuzione dei dati inerenti alle sopracitate infrastrutture;
- sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria;
- la promozione e commercializzazione delle opportunità di utilizzo della Stazione Spaziale e relativa fornitura dei necessari servizi ingegneristici di supporto.

ALTEC, in data 1° giugno 2006, ha adottato un codice etico (di seguito il “**Codice Etico**”) tramite il quale sono state espressi gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti e dai collaboratori di ALTEC, siano essi amministratori, dipendenti o collaboratori a vario titolo.

Conformemente all'art. 6. 1. lett. b) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “**OdV**”), costituito da un organo monocratico, con elevate caratteristiche di professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che ha il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello stesso.

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, ALTEC, ritenuto opportuno recepire le indicazioni del Decreto, ha adottato il Modello, in virtù di delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.

ALTEC, per la predisposizione del Modello, nella sua versione originaria, ha dovuto tener conto di diverse esigenze: i) individuare le “aree a rischio” ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

vi) prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente potenziali situazioni di rischio.



vii) prevedere, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

### 2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

L'intento del Modello, costantemente aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, è quello di tutelare l'immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli azionisti, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di ALTEC secondo i dettami del Decreto.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni dell'art. 6 del Decreto, che prevede il Modello come espressione dell'Organo Dirigente della Società.

### 2.3 Scopo e principi base del Modello.

Il Modello risponde all'esigenza di perfezionare il sistema di controlli interni di ALTEC e di evitare il rischio di commissione di reati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello devono:

- descrivere le misure di prevenzione adottate per prevenire la commissione dei reati;
- ribadire che ALTEC rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;
- sensibilizzare il personale operante nelle attività e, pertanto, rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di ALTEC (come richiamati nel Codice Etico) anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere di monitorare le attività sensibili, anche mediante la definizione dei flussi formativi verso l'OdV, e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Il presente Modello è stato realizzato tenendo presenti le prescrizioni del Decreto e le linee guida elaborate dalle principali associazioni rappresentative degli Enti (tra cui Confindustria).

In particolare:

- È stato adottato il Codice Etico con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto.



- Sono stati verificati i poteri autorizzativi e di firma nonché le procedure manuali e informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo.
- Sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi, con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. La Società, in particolare, ha proceduto ad una attenta analisi finalizzata alla individuazione delle aree potenzialmente interessare.
- Per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state adeguate le relative procedure organizzative.
- È stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che esso sia basato su specifici principi di controllo quali la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni, il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo e la documentazione dei controlli svolti; si è altresì tenuto conto che una corretta gestione delle risorse finanziarie assume rilevanza anche in relazione alla predisposizione dei presidi di controllo finalizzati a evitare la commissione di reati di riciclaggio.
- È stato identificato un Organismo di Vigilanza (attualmente in composizione monocratica), al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree sensibili.
- Sono stati attribuiti all'Organismo di Vigilanza e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello anche ai fini della configurazione dell'esimente.
- È stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un Sistema Disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello.
- È stata avviata un'operazione di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sul Modello, sulle procedure aziendali e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Codice Etico.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi base di:

- Adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note, istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti);
- Partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- Formalizzata separazione delle funzioni (es. funzione richiedente l'acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento) per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- Adesione al Codice Etico (ad esempio, regole di comportamento con le Pubbliche Amministrazioni);
- Idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;

- Obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all’Organismo di Vigilanza al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- Obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di verbali);
- Applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal codice Etico e delle regole previste dal Modello.

Pertanto, scopo del Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con la specifica previsione dei momenti di controllo e delle sanzioni derivanti da violazioni delle regole adottate.

#### 2.4 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ALTEC si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale – costituita dal presente documento - i “*controlli ad ampio spettro*”, cioè quei controlli generali che, in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal decreto, quale che sia il processo nel quale potrebbero essere commessi; descrive, inoltre, i contenuti e gli impatti del Decreto, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello, nonché la previsione del sistema disciplinare.

La Parte Speciale costituita dalle procedure organizzative elaborate sulla base della mappatura delle aree di rischio –disponibile sulla intranet aziendale -, descrive i rischi di reato che impattano sui diversi processi e le più specifiche espressioni dei controlli generali ritenute in grado di realizzare una prevenzione “mirata” e viene progressivamente aggiornata.

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integra poi con i contenuti del Codice Etico adottato da ALTEC.

#### 2.5 Approvazione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La Società procede periodicamente alla revisione del Modello anche a seguito delle modifiche organizzative e di processo, dell’emanazione di nuove disposizioni legislative e delle valutazioni espresse dall’Organismo di Vigilanza, avviando le relative attività di verifica del sistema organizzativo e di gestione esistente, per valutarne la rispondenza alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Successivamente, il Modello deve essere oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il presente documento descrive il Modello opportunamente aggiornato.

#### 2.6 Modifiche e Integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Essendo il Modello un atto di emanazione dei vertici aziendali, le successive modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ALTEC.

Si intende per sostanziale:

- La modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- L'individuazione di un diverso Organismo di Vigilanza;
- L'adeguamento del Modello in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale.

E' previsto, nelle competenze del Presidente e/o dell'Amministrazione Delegato, l'adozione di eventuali modifiche o integrazioni che non modifichino la struttura del Modello, quali:

- l'inserimento o la soppressione di sezioni del Modello;
- l'inserimento di nuove aree a rischio;
- le variazioni di denominazioni di funzioni aziendali;
- la modifica o aggiornamento di procedure aziendali o di altre componenti del Modello;
- la modifica o l'inserimento di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

La Funzione Human Resources, sulla base delle raccomandazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, è responsabile per la predisposizione e l'aggiornamento di mappe di aree a rischio, schemi di controllo, procedure, istruzioni operative.

### 3) Organismo di Vigilanza

#### 3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di tre anni.

ALTEC ha definito il proprio Organismo di Vigilanza come organo monocratico nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto.

Infatti, l'art. 6, comma 1 lett b) del Decreto prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un Organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello predisposto da ALTEC risponde ai requisiti di:

- **Autonomia e indipendenza**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali;
- **Professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;

- **Continuità di azione**, in quanto si tratta di struttura costituita *ad hoc* e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico finanziari.

L'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione valutano annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza.

### 3.2 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza non dovrà avere vincoli di parentela con il vertice della Società, né dovrà essere legato alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano riportato una condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto.

Qualora il soggetto chiamato a ricoprire il ruolo di Organismo di Vigilanza incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

### 3.3 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un'infermità che, comunque, comporti, la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento" ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dell'art. 6 comma1, lett. D) del Decreto;

- una sentenza di condanna, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dell'incarico.

### 3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di ALTEC sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello a prevenire i reati di interesse del Decreto;
- vigilare sull'effettività del Modello, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello;
- verificare l'aggiornamento del Modello allorchè le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle "aree a rischio reato", verifiche su singole operazioni o atti con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- coinvolgere negli *audit* i referenti operativi;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle "aree a rischio reato", controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalla Unità Human Resources, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
  - eventuali criticità delle misure previste dal Modello;
  - violazione delle stesse;
  - qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
  - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello;

- le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività
- l'evidenza delle varie attività svolte;
- la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'organismo di vigilanza si riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a esse riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- coordinarsi con il Responsabile della Funzione Human Resources e con i responsabili di funzione interessati per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del Decreto;
- fornire raccomandazioni alla Funzione Human Resources alle altre funzioni aziendali interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che la funzione aziendale interessata è in ogni caso chiamata a svolgere un'attività di verifica sull'adeguatezza dell'intervento, in quanto all'azienda fa carico la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività svolte, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza formulerà un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, etc.)

### 3.5 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce del proprio operato all'Amministratore Delegato, anche allo scopo di comunicare al Responsabile della funzione Human Resources le violazioni del sistema di controllo esistente riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, sull'attività espletata;
- riferisce semestralmente al Collegio Sindacale, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello;
- riferisce immediatamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione, se necessario, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

### 3.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro dall'art. 6, comma 2, lett. D) del Decreto.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere fatti, atti, od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;
- le risultanze di eventuali omissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- i *report* riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto societario;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

A integrazione del suddetto sistema di *reporting* devono intendersi, quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dalle funzioni

aziendali competenti (Unità Amministrazione, Piani & Controllo, Direzione Commerciale e Direzione Operativa), in merito all'assenza di criticità emerse nelle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico emanati dalla Società, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, è stato attivato apposito indirizzo e-mail ([odv@altecspac.it](mailto:odv@altecspac.it)) al quale inviare segnalazioni nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato del dipendente nonché cassetta postale all'interno dei locali aziendali.

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio potere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsione.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di un'eventuale segnalazione.

## **4) Le fattispecie di reato**

### 4.1 Reati previsti dal Codice Penale contro la Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'applicazione del Decreto, le fattispecie di reato di maggiore interesse, in relazione all'attività specifica di ALTEC, riguardano in primo luogo i reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti nel Codice Penale. Per tali fattispecie di reato sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione di

- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni nelle diverse fasi di un processo;
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti.

Considerando le peculiarità delle attività svolte da ALTEC in relazione a Programmi Operativi / Commesse nei confronti di Enti Pubblici nazionali ed esteri, i reati per i quali è necessario un presidio maggiore sono quelli previsti dal Codice Penale a tutela del rapporto tra privati e Pubblica Amministrazione.

In particolare, le fattispecie in questione sono:



- Malversazione di erogazioni pubbliche (già Malversazione a danno dello Stato) (art. 316-bis c.p.): *“chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”*

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale la pubblica sovvenzione è stata concessa.

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (già Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) (art. 316-ter c.p.): *“salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri(3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti consiste, nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

- Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.): *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1549 (..), se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)”.*

Per configurare il reato della truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del Decreto, il reato di

truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): *“la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee”*.

Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l’art. 640-bis l’interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell’oggetto della frode, costituito da finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati, etc.

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.): *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032 (..)”*.

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Ai fini dell’applicabilità del Decreto tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo stato o altro ente pubblico.

- Concussione (art. 317 c.p.): *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”*.

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la P.A. e risponde all’esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L’interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della P.A. sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità. La costrizione o l’induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni. “Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l’attività funzionale della P.A..*

Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato.

La condotta incriminata consiste:

- Da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accertarne la promessa
- Da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità. L'art. 318 c.p. disciplina la così detta "corruzione impropria", che si caratterizza per la conformità ai doveri di ufficio dell'atto cui l'accordo si riferisce.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): *"Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."*

La fattispecie di "Corruzione propria" è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

- Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter c.p.): *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (..)"*. La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): *"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità"*.

E' punito il soggetto privato che da o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. (art. 319 c.p.).

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio"*

delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319”Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o d’azione di denaro o altra utilità. Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e di corruzione si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli articoli 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322-bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del Codice Penale.

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.c.): *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”* La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo

della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso. Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi. Presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. Il reato si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): *“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”*. Il reato di frode nelle pubbliche forniture può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Tale reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.
- Peculato (art. 314 c.p.): *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.”*. Il reato di peculato di cui al primo comma dell'articolo 314 c.p. rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Appropriazione quale comportamento *uti dominus*, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interservio possessionis*, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario. Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento. Ultimo requisito è l'altruità della cosa.
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio(1), giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo(3), denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o*

*il profitto sono superiori a euro 100.000.*”. La dottrina ritiene che nonostante la norma parli di “peculato”, si tratta di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317 c.p.), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.):** *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”* L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario. L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri. L'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito. Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero:
  - 1) violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;
  - 2) violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi. Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità, la quale determina l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di mero dolo eventuale.



- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.): *“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.”* La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dalla Commissione anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal Codice Penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali, ovvero quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176, la pena della reclusione, come visto, è aumentata da 4 a 10 anni e la multa da euro 927 a 2.000 euro.
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.): *“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”* L'art. 518-ter c.p. punisce l'appropriazione indebita di beni culturali ovvero con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto la cui disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del Codice Penale.
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.): *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”* L'art. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede, inoltre, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.): *“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”*. Viene punita la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9 che prevede, in particolare, l’obbligo di rendere reato la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene). La disposizione dell’art. 518 octies c.p. fa rivivere il falso in scrittura privata relativa a beni culturali, anche qui con la stessa tecnica per la quale l’oggetto del reato, anzi il contenuto di una scrittura – e quindi non la condotta – viene assunta come violazione penale. E’ prevista poi la connotazione con alto grado di dolo specifico giacché occorre che la scrittura sia falsificata per far apparire lecita la provenienza del bene, previsione che appare pleonastica dal momento che è evidente che il falso in sé è finalizzato a rendere lecita la provenienza del bene da mettere in circolazione. La Commissione ha inserito nell’articolo un ulteriore comma che punisce con la pena della reclusione da 8 mesi a due anni e 8 mesi chiunque fa uso della scrittura privata di cui al comma precedente senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.): *“ É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”*. Il provvedimento trasla nel Codice Penale, aumentandone la pena, l’attuale fattispecie contenuta nell’articolo 173 del Codice dei beni culturali.
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.): *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”*
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.): *“Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o*



*licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”* L'art. 518-undecies punisce la condotta di chi trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea.

- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.): “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”.* La fattispecie punisce la condotta di chi strugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma), nonché di chi deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione (secondo comma). La riforma qualifica, dunque, come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal Codice Penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma).
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.): “É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver*

*concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.”* La riforma inasprisce la pena e trasla nel Codice Penale l’attuale delitto di contraffazione previsto dall’articolo 178 del Codice dei beni culturali. Si ricorda che l’articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la contraffazione di opere d’arte. Il reato può essere commesso da chiunque: a) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; c) autentica le cose sub a) e b), conoscendone la falsità; d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a) e sub b), conoscendone la falsità. Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose elencate e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani.

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.): *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”* . La condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.): *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”*. L'art. 518-terdecies punisce la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

#### 4.2 Reati Societari

Sempre ai fini dell'applicazione del Decreto, particolare rilievo per ALTEC rivestono i reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*.

Il reato previsto dalla presente norma si distingue da quello di cui all'art. 2622 c.c., in quanto nel primo sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, 1° e 3° comma, c.c.): *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (omissis) 3) le società che*

*controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (omissis). Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

A seguito della modifica operata dal D.Lg. 11 aprile 2002, n. 61 il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse. Il reato è consumato quando: a) sul piano soggettivo, l'*immutatio veri* sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sé o altri; b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio; c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta rappresentazione ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma.

Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica dell'articolo (dalla precedente "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" all'attuale "False comunicazioni sociali delle società quotate"); inoltre l'art. 2622 c.c. è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio: il delitto, infatti, non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato.

- Impedito controllo, (art. 2625, 2° comma c.c.): *"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa".*

Alla norma in commento è riservata la tutela del regolare esercizio dell'attività di controllo, la quale ha depenalizzato in parte l'illecito previsto dal vecchio art. 2623 c.c., nel caso in cui non vi siano danni per i soci e prevedendo per il caso contrario una fattispecie delittuosa punibile a querela di parte.

- Formazione fittizia del capitale, (art. 2632 c.c.): *"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti. Si tratta dunque di un reato proprio, in quanto possono commetterlo solamente i predetti soggetti, perché sono questi i protagonisti della fase di creazione del capitale sociale che, conferendo beni, crediti e/o attività alla società la quale in cambio attribuisce azioni o quote non dovute.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”<sup>1</sup>; Attraverso il meccanismo di riacquisto di azioni proprie la società può di fatto restituire i conferimenti ai soci. Questa è un'ipotesi attraverso la quale può avvenire questo reato. Il legislatore disciplina tutte le ipotesi in una norma che assume le caratteristiche di una norma avente carattere generale, residuale, si applica quando non si applicano ipotesi più specifiche. Le condotte che la norma sanziona sono condotte che vengono descritte con due formule generiche: 1) restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci: si estende tanto ai conferimenti in denaro, che di crediti e di beni in natura; 2) liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire il conferimento: la liberazione può avvenire sia per atto unilaterale o per un atto negoziale, per esempio attraverso una compensazione.*
- *Contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, (art. 2627 c.c.): “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*  
La norma si apre con una clausola di riserva: salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La norma si applica se e solo se il fatto non è già riconducibile sotto una fattispecie più grave. La clausola di riserva serve a introdurre un reato che consiste nella condotta degli amministratori, che sono i soggetti attivi, i quali ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Questi amministratori sono puniti con l'arresto fino a 1 anno. Si tratta di una contravvenzione. Le ipotesi previste dall'articolo sono oggetto di un'ulteriore previsione contenuta nel comma 2 che rappresenta il filo conduttore di questa norma a tutela del capitale sociale: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Causa di estinzione del reato dopo la commissione del reato stesso. Qui si dice agli amministratori che se prima dell'approvazione del bilancio riescono a ricostituire le riserve, allora non si tiene più conto del fatto che prima illegalmente hanno distribuito ciò che non potevano distribuire.
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale*

---

<sup>1</sup> la fattispecie prevista dall'art. 2626 in relazione con l'art. 223, comma 2 n. 7, Legge Fallimentare, integra l'ipotesi del delitto di bancarotta, atteso che l'ipotesi di restituzione dei conferimenti ai soci in questo caso costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali destinate a garanzia dei creditori.

*o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Il comma 2 introduce il fenomeno del gruppo. La stessa pena si applica a quegli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante. Il legislatore estende la faccenda anche all'ambito delle holding perché si può realizzare lo stesso effetto utilizzando non direttamente il capitale sociale, ma utilizzando indirettamente il capitale sociale di una controllata. Tra le forme di controllo abbiamo: il controllo di diritto, il controllo di fatto interno e il controllo esterno. Il legislatore nella norma parla di società controllante. Quindi l'interprete deve considerare tutte e 3 le definizioni di controllo, che possono così dar vita alla realizzazione di questo delitto. Il comma 3 prevede che il delitto si estingue se il capitale sociale e le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. Tra un'approvazione del bilancio e l'altro se anche gli amministratori toccano il capitale sociale e le riserve, il legislatore è pronto a chiudere un occhio se queste vengono ricostituite.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori, (art. 2629 c.c.): *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Tale norma prevede una causa di estinzione del reato post delitto nel comma 2, che non era previsto in precedenza. Riguarda la tutela dei creditori nel contesto di una serie particolare di operazioni: fusioni, scissioni, riduzione del capitale sociale. Queste operazioni possono risolversi in un pregiudizio per i creditori. Si parla di operazioni che rendono meno solida la posizione del creditore, operazioni che pregiudicano la sua garanzia, senza farla venir meno.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

In passato il liquidatore veniva sanzionato solo per non aver rispettato la procedura individuata dalla legge, era un reato di mera condotta. Il legislatore ha oggi ridotto il minimo edittale a 6 mesi. Inoltre, il legislatore ha selezionato solo una serie di fatti, in particolare ha escluso dalla punibilità quelle ipotesi nelle quali prima o dopo i creditori vengono pagati effettivamente. Oggi la norma sancisce che i liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori, cagionano un danno ai creditori. Diventa dunque un reato di evento. Si soddisfano i soci a discapito dei creditori. È un reato d'evento rimesso alla disponibilità del creditore danneggiato, perché è prevista la procedibilità a querela di parte. Il comma 2 prevede la causa di estinzione dopo il delitto.



- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

Il reato di cui all'art. 2636 c.c. prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza.

- Aggiotaggio, (art. 2637 c.c.) *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*.

In tema di aggioaggio la condotta tipica deve risultare oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli. Tale fattispecie è qualificata come reato di pericolo la cui consumazione non richiede la verifica della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, (art. 2638 c.c.) *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”*.

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo.

Con riferimento ai delitti sopra indicati, la prevenzione e repressione degli stessi è attuata mediante la gestione complessiva dei processi aziendali e con un sistema di procure e deleghe in favore del management aziendale.

#### 4.3 Altre fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto

Relativamente ad ALTEC sono state, inoltre, ritenute astrattamente ipotizzabili le seguenti ulteriori categorie di reati:

- delitti informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- reati di abusi e manipolazione di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- reati transnazionali (legge n. 146/2006);
- reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- induzione al mendacio (art. 25-*decies* del Decreto);
- reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter* del Decreto);  
reati rilevanti solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000), indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000) (art. 25-*quinquesdecies* del Decreto);
- reati tributari (D. Lgs 74/2000);
- delitto di detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- delitto di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*).

Con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, il sistema di controllo si integra con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione della modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

La Società, a questi fini, presta particolare attenzione a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori e appaltatori (ad esempi, redazione e trasmissione di DUVRI);



- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare la difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dalla Società sono sottoposte a monitoraggio qualificato.

I reati informatici (art. 615-ter e ss. c.p.), i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, i delitti contro la personalità individuale ( art. 600 e ss. c.p.), i reati in materia di Abusi di mercato (artt. 184 e 185 D. Lgs 58/98), i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e i reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali indicati dalla L. 146/06, essendo previsti dal Decreto, sono presidiati, oltre che dai sistemi di controllo previsti per i reati contro la Pubblica Amministrazione, dall'applicazione delle regole contenute nel Codice Etico e, laddove necessario, dalle singole procedure organizzative.

L'esame delle attività aziendali ha, viceversa, condotto a ritenere, allo stato, remota la concreta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di alcuni dei restanti reati previsti dal Decreto.

Si tratta, in particolare dei reati di cui agli artt. 25-bis 1 del Decreto (delitti contro l'industria e il commercio), art. 24-ter (reati di criminalità organizzata), 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quater 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale), art. 25-quinquies del Decreto (reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), art. 25-undecies del Decreto (reati ambientali).

## 5) Diffusione del Modello

### 5.1 Formazione del personale.

La comunicazione e la formazione, espressione del valore generale riconosciuto alle risorse umane, rivestono un rilievo strategico ai fini dell'efficacia e del buon funzionamento del Modello.

La Funzione Human Resources è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al rispetto del Codice Etico ed alla corretta applicazione delle procedure organizzative.

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il seguente schema:

- personale direttivo: seminario informativo dedicato al personale di primo livello organizzativo;
- restante personale: seminario informativo (eventualmente in sessione congiunta con il personale direttivo);

- diffusione di apposita nota informativa interna;
- nota informativa a personale neoassunto unitamente alla lettera di assunzione;
- apposita informativa sulla intranet aziendale;
- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

ALTEC promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale sui principi e i contenuti del Decreto 231/2001 e del Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

La formazione, differenziata in base ai destinatari e avente carattere obbligatorio per il personale della Società, ha lo scopo di trasmettere, consolidare e aggiornare le conoscenze sulla materia, trasferire le motivazioni che hanno portato all'adozione del Modello in ALTEC e rendere consapevoli i destinatari delle conseguenze derivanti dai loro comportamenti.

Essa è indirizzata a tutto il personale e ha ad oggetto i principali contenuti della normativa di riferimento, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti – con particolare approfondimento dei rischi più verosimili per la Società – e il modello di prevenzione dei reati. Al fine di verificare l'effettiva partecipazione dei dipendenti durante le sessioni formative è prevista una modalità di rilevazione delle presenze; può, altresì, essere proposta la compilazione di questionari per verificare l'effettivo apprendimento delle nozioni da parte del personale.

Infine, si prevede che gli aggiornamenti e le revisioni che periodicamente interessano il presente documento o il Codice Etico vengano tempestivamente segnalati a tutto il personale nonché trattati più diffusamente in specifiche sessioni formative dedicate.

Inoltre, la Società adempie costantemente agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro. Difatti, ALTEC considera la formazione in tale materia una componente essenziale del Modello e che lo svolgimento dei compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello.

Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove tecnologie etc..

La Società procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

## 5.2 Informativa ai collaboratori esterni.

ALTEC promuove, inoltre, la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, gli intermediari, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori della Società.

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni ad ALTEC (lavoratori con contratto interinale, collaboratori, fornitori di beni e servizi), saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello e al rispetto del Codice Etico. Saranno inoltre inserite, compatibilmente agli standard nazionali ed internazionali adottati, clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, etc.) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza e con l'approvazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato potranno essere istituiti all'interno del Gruppo dei sistemi di valutazione e selezione di collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica dall'albo di quei fornitori che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico.

## **6) Sistema Disciplinare**

### 6.1 Principi generali.

Il Modello adottato da ALTEC prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso nonché a garantirne la piena efficacia.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e ALTEC, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

In particolare, le regole di comportamento previste dal Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno della struttura, sono vincolanti per tutti i dipendenti e pertanto le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;

- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, le comunica all'Amministratore Delegato, il quale attiva la Funzione Human Resources per l'avvio delle azioni necessarie, comunicandone l'esito all'Organismo di Vigilanza.

### 6.2 Provvedimenti sanzionatori per quadri ed impiegati.

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interne previste in quanto tali violazioni espongono la Società a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di quadri e impiegati sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro adottato (attualmente è adottato il CCNL per l'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti vigente dalla data del 20 gennaio 2008):

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento con preavviso e senza preavviso.

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE il lavoratore che violi una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle "aree sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che violi più volte le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la ripetuta effettuazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nel provvedimento della MULTA il lavoratore che violando una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga la società a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati per cui applicabile il Decreto;

- incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE GIORNI** il lavoratore che, nel violare le procedure interne e i principi previsti dal Modello e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti del **LICENZIAMENTO CON INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Infatti, in tale comportamento si deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.
- incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in grave violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto. Infatti, tale comportamento fa venir meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni del D.lgs. n. 81/2008 costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

In particolare, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre, i lavoratori:

- A. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- B. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- C. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- D. segnalano immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere B e C, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- E. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- F. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- G. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- H. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

### 6.3 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione da parte di dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà a valutare l'applicazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme vigenti.

### 6.4 Procedimento sanzionatorio.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

## **7) Altre misure di tutela**

### 7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

In caso di accertamento di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo compiuta da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, anche tramite il Presidente, l'Amministratore Delegato informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee.

### 7.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

### *7.3 Misure nei confronti di Fornitori e Consulenti*

I contratti contengono specifiche clausole che prevedono, in caso di comportamenti posti in essere da Fornitori e Consulenti in contrasto con i principi indicati dal Codice Etico e dal presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal Decreto.

## **8) Legge 179 del 30.11.2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati od irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” c.d. “Legge sul WHISTLEBLOWING”.**

### 8.1 PARTE GENERALE (Sistema disciplinare)

A coloro che violano gli obblighi di riservatezza o che compiono atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante sono comminabili le sanzioni previste dal CCNL di riferimento applicabile al personale di ALTEC S.p.A. nel rispetto del principio della gradualità delle sanzioni e della proporzionalità alla gravità della violazione.

### 8.2 PARTE SPECIALE (Flussi informativi)

Flussi informativi incidentali

In ossequio alle previsioni della “Legge sul Whistleblowing” nonché in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 2-bis, del Decreto, la Società si è dotata di un presidio rappresentato da una procedura di gestione delle segnalazioni secondo la quale il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società preveda:

- uno o più canali per presentare, a tutela dell’integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;



- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal fine sono stati istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte di tutti i destinatari del Modello e del Codice Etico in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione (anche solo tentate) del Modello e del Codice Etico o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di ALTEC ai sensi del Decreto.

Tutto il personale dovrà riferire, pertanto, con immediatezza circa ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad ogni condotta illecita considerata rilevante ai sensi del Decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la Società.

Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, ALTEC ha predisposto idonei canali di trasmissione, garanti dell'anonimato, e, in particolare:

- a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo "Avv. Giovanni Galoppi - Organismo di Vigilanza ALTEC S.p.A. – Via Sistina 42 – 00187 Roma";
- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail: [odv@altec.space](mailto:odv@altec.space)

La segnalazione, a seguito di richiesta da inoltrarsi tramite i canali di comunicazione predisposti, può anche essere resa personalmente all'Organismo di Vigilanza di ALTEC mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in apposita audizione, riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante.

Nel rispetto della Legge sulla *Privacy*, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, le segnalazioni inviate sono accessibili solo all'Organismo di Vigilanza o a persone da questi autorizzate.

L'OdV tutela i segnalanti contro atti di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità delle dichiarazioni.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,

diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Qualora, a seguito di attività di verifica di segnalazioni, dovessero emergere profili di responsabilità disciplinarmente rilevanti a carico del Personale di ALTEC per violazione del Modello, l'OdV valuterà:

- a. l'avvio del relativo *iter* disciplinare ai sensi della vigente normativa in materia;
- b. l'adozione di iniziative disciplinari nei confronti di chi:
  - i) ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni;
  - ii) minacci o adotti atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, contro l'autore delle segnalazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa;
  - iii) violi l'obbligo di riservatezza relativamente al segnalante e ai soggetti e/o ai fatti indicati nelle segnalazioni in violazione di quanto previsto dalla legge e/o dalla procedura;
  - iv) effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

#### Avvertenza

L'inadempimento degli obblighi informativi definiti nel Modello e richiamati nella presente Appendice costituisce una violazione del Modello, sia per tutti i soggetti individuati quali titolari delle informative periodiche prescritte, sia per gli incaricati della raccolta e del monitoraggio delle stesse.